



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

II DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il D.P.R. n. 637 del 30.08.1975 recante le norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;
- VISTA la L.R. n. 80 del 01.08.1977 recante le norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione Siciliana;
- VISTO il D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e ss.mm. ed ii. recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;
- VISTA la L. n. 364 del 20/06/1909;
- VISTA la L. n. 15 del 11/02/2005 che modifica e integra la L. n. 241 del 07/08/1990 recante norme in materia di procedimento amministrativo;
- VISTO il D.P.R.SIC. n. 2413 del 18/04/2018 di conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento BB.CC. e I.S. all'Ing. Sergio Alessandro;
- VISTA la dichiarazione di interesse culturale effettuata ai sensi dell'art. 5 della L. n.364/1909 dal Ministero della Pubblica Istruzione sulla allora "Collezione di quadri e di ori" appartenuta al Cav. Carmelo Fazio;
- VISTA la nota prot. n. 105 del 03.01.2019 con la quale la Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania ritenendo erronea la valutazione dell'interesse culturale a suo tempo effettuata dal Ministero della Pubblica Istruzione per il tramite della Soprintendenza alle Antichità della Sicilia Orientale in quanto fondata sul presupposto che a quella data i beni costituivano una collezione, chiede ai sensi dell'art. 128 comma 3 del D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e ss. mm. ed ii. il rinnovo e la contestuale modifica della dichiarazione dell'interesse culturale rivestito dai dipinti come "raccolta" e ne avvia il procedimento come previsto dall'art. 14 del decreto medesimo;
- CONSIDERATO che, in virtù dell'art. 21 quinquies della precitata L. 15/2005, in presenza di nuova valutazione dell'interesse originario e nel caso di mutamenti delle situazioni di fatto, l'Assessorato può modificare il provvedimento di tutela;
- ACCERTATO che la suddetta raccolta, come individuata e descritta nell'allegata documentazione fotografica identificativa, per i motivi illustrati nell'allegata relazione tecnica, mantiene interesse storico -artistico particolarmente importante ai sensi dell'art. 10 comma 3 lett.a) del D.Lgs. 42/04, e dell'art. 2 della L.R. n. 80 del 01.08.1977;
- RITENUTO che i dipinti dichiarati di interesse culturale dal Ministero della Pubblica Istruzione per il tramite della Soprintendenza alle Antichità della Sicilia Orientale non costituiscono una collezione bensì una raccolta e che nella fattispecie ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse che suggeriscono l'opportunità di sottoporre alle norme di tutela di cui al D.Lgs. n.42/04 e della L.R. n. 80/77 la raccolta di dipinti sopra individuata in conformità alla proposta avanzata dalla Soprintendenza

DECRETA

- ART. 1) Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate, la dichiarazione dell'interesse culturale effettuata dal Ministero della Pubblica Istruzione per il tramite della Soprintendenza alle Antichità della Sicilia Orientale deve intendersi riferita alla "Raccolta di quadri del Notaio Cav. Carmelo Fazio" poiché la medesima non presenta caratteristiche e peculiarità tali da essere intesa come collezione.
- ART. 2) Per le motivazione meglio illustrate nell'allegata relazione tecnica, la suddetta raccolta, così come identificata nella allegata documentazione fotografica, di proprietà degli eredi di xxxxxxxxxxxxxxxx, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004, è dichiarata di interesse storico – artistico particolarmente importante, in quanto individuata fra i beni elencati all'art.10 comma 3 lett. a), del D.Lgs. medesimo ed all' art. 2 della L.R. n. 80/77 e resta pertanto sottoposta a tutte le prescrizioni di tutela contenute nelle predette leggi.
- ART. 2) In conseguenza del vincolo imposto con il presente provvedimento, ai proprietari ed a chiunque abbia il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo del bene di cui al precedente art. 1, ai sensi dell' art. 20 del D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004, è fatto divieto di distruggerlo danneggiarlo o adibirlo ad usi non compatibili con il suo particolare carattere culturale oppure tali da recare pregiudizio alla sua conservazione. Lo stesso non potrà essere restaurato senza l'autorizzazione prescritta dall'art. 21 del citato Decreto.
Il predetto bene dovrà restare accessibile ogni qualvolta la Soprintendenza ne farà richiesta con debito preavviso; essa dovrà essere preventivamente informata circa ogni spostamento, cambio di indirizzo, alienazione a titolo oneroso o gratuito, passaggio di eredità a cui il suddetto bene sarà sottoposto.
- ART. 3) Per quanto non espressamente contemplato nel presente decreto, si fa rinvio alle apposite disposizioni in materia di tutela contenute nel citato Codice.
- ART. 4) La relazione tecnica, l'elenco ditte proprietarie e la documentazione fotografica fanno parte integrante del presente decreto che, a cura della Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania, ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 15 del D.Lgs.n. 42/04, sarà notificato agli aventi diritto ed avrà efficacia nei confronti di tutti i successivi proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo.
Copia del presente decreto sarà trasmessa al Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione di Palermo ed al Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
- ART. 5) Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21 del 12/08/2014
- ART. 6) Avverso il presente provvedimento può essere proposto, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio nonché ricorso innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente decreto.
- Palermo li 21 maggio 2019

Il Dirigente Generale
Sergio Alessandro f.to